

Comune di Lecco
Assessorato Ambiente ed Agenda 21

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI

ART. 1 Profili istituzionali e valori etico/culturali
ART. 2 Tutela degli animali
ART. 3 Ambito di applicazione

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4 Detenzione
ART. 5 Maltrattamento di animali
ART. 6 Trasporto di animali ed accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
ART. 7 Abbandono degli animali
ART. 8 Controllo delle nascite
ART. 9 Avvelenamento degli animali
ART. 10 Decesso
ART. 11 Pet therapy
ART. 12 Macellazione degli animali

TITOLO III
UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI
INTRATTENIMENTI

ART. 13 Accattonaggio
ART. 14 Animali in premio, vincita o omaggio
ART. 15 Esposizione e vendita di animali
ART. 16 Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali
ART. 17 Circhi

TITOLO IV
CANI

ART. 18 Anagrafe canina
ART. 19 Attività motoria e rapporti sociali

ART. 20 Detenzione alla catena
ART. 21 Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche
ART. 21/bis Accesso degli animali negli esercizi pubblici
ART. 22 Aree e percorsi destinati ai cani
ART. 23 Obbligo di raccolta delle deiezioni canine

TITOLO V
GATTI

ART. 24 Colonie Feline
ART. 25 Cantieri

TITOLO VI
ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

ART.26 Volatili
ART.27 Animali acquatici, rettili e animali esotici
ART.28 Equini

TITOLO VII
GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

ART. 29 Istituzione Ufficio Diritti degli Animali

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 Sanzioni
ART. 31 Vigilanza
ART. 32 Incompatibilità ed abrogazione norme

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali e valori etico/culturali

1. L'Amministrazione Comunale di Lecco, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle Leggi dello Stato, della Regione Lombardia e dal proprio Statuto, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.
2. L'Amministrazione Comunale di Lecco, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. L'Amministrazione Comunale di Lecco, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione Comunale di Lecco promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
3. L'Amministrazione Comunale di Lecco riconosce agli animali la dignità di esseri viventi e senzienti e ne afferma il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e a tal scopo promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti al benessere degli animali, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 – Tutela degli animali

1. L'Amministrazione Comunale di Lecco collabora con lo Stato e la Regione che, rispettivamente in base alla Legge n. 281/91 e alla Legge n. 189/2004, nonché alla Legge Regionale 20 luglio 2006 n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione), promuovono e disciplinano la tutela degli animali d'affezione, condannano gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore, dalla Legge 281/1991 e dalla Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, ferma restando la possibilità di intervenire ai fini sanitari e di soccorso per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciute in Lecco.
3. Al Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale, in base all'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
5. L'Amministrazione Comunale ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente regolamento al fine di garantire la tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni sulla detenzione e tenuta degli animali.
6. L'Amministrazione Comunale si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione vigente.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Lecco e ne perseguono la protezione e il benessere.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali a fini zootecnici;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione scientifica ai sensi del D.L.vo 116/1992;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni vigenti, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia, cioè alla fauna omeoterma di cui alla Legge 157/1992;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi della normativa vigente;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - f) alle attività di pesca nelle acque interne, professionale o sportiva e all'allevamento ittico ove esercitate nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti nazionali e regionali.

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Detenzione

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno garantire costantemente agli stessi la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, in base alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo le necessità della specie e della razza alla quale appartengono, e dovranno prendersi cura del loro stato di salute, garantendone il benessere psicofisico.
3. Gli animali, se ricoverati all'esterno, dovranno essere tenuti in luoghi salubri, provvisti di riparo dalle intemperie e sufficientemente ombreggiati, di adeguate dimensioni ed ampiezza e comunque non inferiore ai parametri di cui al DPCM del 28 febbraio 2003, rispetto alle fisiologiche necessità di movimento degli animali.
4. I ricoveri dovranno essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e dovranno essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di ferimento.
5. I locali, i box, i recinti adibiti al ricovero di animali dovranno essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
6. Il proprietario o custode deve controllare con frequenza almeno quotidiana lo stato di salute degli animali e le strutture ed attrezzature di ricovero e ne elimina immediatamente i difetti che ne compromettono l'integrità fisica ed il benessere, adottando ogni adeguata misura di protezione. Il proprietario o custode di animali deve sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati o feriti, secondo il loro stato.
7. Ogni animale deve avere a disposizione costantemente acqua pulita da bere.

Art. 5 - Maltrattamento di animali

(in riferimento alla LR 20 luglio 2006 n. 16 e Legge 20 luglio 2004 n.189)

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti, insalubri e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. E' vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

4. E' vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:

a . illuminazione naturale assente o insufficiente;

b . ventilazione assente o insufficiente;

c. spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.

5. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena.

6. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per periodi prolungati, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

7. E' vietato custodire e/o stabbiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.

8. E' vietato tenere animali in gabbia ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dei casi di trasporto e ricovero per cure.

9. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi ermeticamente nei cofani posteriori dei veicoli. E' vietato trasportare o detenere animali nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria aerazione.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica (ad esempio collari costrittivi elettrici, con punte, che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche, ecc.) in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

13. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività di cani e relativi incroci di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".

14. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

15. E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.

16. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari.

17. E' vietato l'attaccamento a nodo scorsoio.

18. E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, la recisione delle corde vocali, ad eccezione degli interventi rivolti al controllo e prevenzione della riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi certificati da un medico veterinario per cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.

19. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.

20. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali.

21. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità. E' vietata in ogni caso la manomissione e distruzione dei nidi, oltre a quanto specificamente disposto dall'articolo 25 lettera I del presente regolamento.

Chiunque violi i divieti di cui ai commi da 1 a 12 del presente art., detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, producendo gravi sofferenze, contravviene all'art. 727 del Codice Penale ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a 10.000,00 . Chiunque violi il divieto di cui al comma 13, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 6 - Trasporto di animali ed accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
 2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
 3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
 4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
 5. Gli animali debbono essere trasportati in modo da non arrecare traumi o sofferenze, in accordo ai vigenti regolamenti. (LR 16 del 20.07.2006)
 6. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico e su taxi operanti nel Comune di Lecco, secondo il regolamento della mobilità redatto dal gestore del trasporto.
 7. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio (senza distinzione di taglia o razza, come previsto dall'art. 83 punto d del D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954) e per gli animali di grossa taglia o di indole mordace, della museruola.
 8. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, in caso contrario il proprietario o detentore dovrà provvedere ad eliminare o risarcire il danno eventualmente arrecato.
 9. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
- Chiunque violi il comma 1 del presente art. contravviene all'art. 727 del C.P. ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a 10.000,00.

Art. 7 - Abbandono degli animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona sia esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
 2. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale che attiverà i servizi preposti al recupero.
 3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona, previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL, di soggetti provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
- Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente art. è punito a norma dell'art. 727 del C.P. con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a 10.000,00.

Art. 8 - Controllo delle nascite

Il proprietario/detentore di animali deve garantirne il benessere e deve provvedere al controllo delle nascite d'intesa con il Comune, l'ASL e le Associazioni animaliste.

Il controllo delle nascite è considerato attività di prevenzione nei confronti di eventuali successivi abbandoni, maltrattamenti o altro.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Non è consentita l'uccisione di animali sani e di cucciolate indesiderate da parte dei proprietari.

Il canile di Lecco ha il compito di risolvere tali problematiche, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Le associazioni animaliste presenti sul territorio comunale possono collaborare con il Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale per risolvere tali problematiche.

L'Amministrazione Comunale di Lecco, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f della Legge Regionale 16/2006, istituisce apposito fondo per la sterilizzazione di cani e gatti, i cui proprietari versino in stato di indigenza.

Il Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale elabora forme di sovvenzione per incentivare le operazioni di controllo delle nascite a favore di chi abbia adottato cani o gatti provenienti dal canile comunale o da altre strutture convenzionate con il Comune di Lecco o adottati attraverso associazioni operanti e riconosciute.

Art 9 - Avvelenamento degli animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo agli animali e che devono essere di esclusiva pertinenza dell'ASL.

2. I medici veterinari, liberi professionisti o pubblici ufficiali dell'Azienda Sanitaria Locale e dipendenti dell'Istituto Zoo profilattico Sperimentale sono tenuti a segnalare al Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale ed alla Procura della Repubblica tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente art. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Chiunque per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi ai sensi dell'art. 544-bis del C.P.

Art. 10 - Decesso

1. E' vietato seppellire le spoglie di animali in aree pubbliche o private sul territorio comunale **limitatamente alle zone urbane del centro e comunque le fasce di rispetto dalle sorgenti e/o dai corsi d'acqua.**

2. Le spoglie degli animali d'affezione (cani e gatti) deceduti e che il proprietario o detentore non voglia seppellire privatamente, dovranno essere conferite alle ditte autorizzate per la successiva cremazione, previo pagamento della tariffa della prestazione erogata.

3. Nel caso in cui l'animale fosse iscritto alla anagrafe regionale, il proprietario dovrà darne comunicazione al Servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL.

Art. 11 - Pet therapy

(in riferimento al D.P.C.M. 28 febbraio 2003
e alle specifiche del Ministero della Salute)

1. L'Amministrazione Comunale di Lecco promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali.

4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno accreditarsi presso l'Ufficio Diritti degli Animali presso il Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale, il quale farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e

TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni di benessere psico-fisico degli animali impiegati potranno essere svolti anche su richiesta di enti ed associazioni protezionistiche. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari.

Art. 12 – Macellazione degli animali
(in riferimento al Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298
per la vigilanza sanitaria delle carni)

La Macellazione di suini, volatili e conigli per uso privato familiare è consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti.

La macellazione dei suini a domicilio per esclusivo autoconsumo deve essere concordata con il Dipartimento Veterinario dell'ASL della Provincia di Lecco.

La macellazione a domicilio dei bovini e ovi-caprini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

**Titolo III – UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGI
IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI**

Art. 13 – Accattonaggio

1. E' fatto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio mediante esibizione di "animali inferiori ai quattro mesi, di animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione e comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà" (Legge Regionale 16/2006 art. 3, comma 3).

Chiunque violi il divieto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato. Gli animali domestici oggetto di sequestro saranno ricoverati presso le strutture preposte.

Art. 14 - Animali in premio, vincita o omaggio

E' vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività (Legge Regionale 16/2006 art. 3, punto 4).

Art. 15 – Esposizione e vendita di animali.

1. Presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture di ricovero adeguate alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, evitando la diretta esposizione delle stesse ai raggi solari e alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto nell'orario di apertura del negozio.

2. E' fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine se non adeguatamente protette dai raggi solari.

3. La vendita o la cessione di un animale da parte di esercizi commerciali deve comportare la consegna del libretto sanitario relativo all'animale venduto o ceduto, debitamente compilato da parte di un medico veterinario. (LR n.16 del 20 luglio 2006)

4. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

5. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni

6. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

7. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento. Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.

8. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.

Art. 16 -Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali

1. E' vietato utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente su tutto il territorio comunale.

2. Fermo restando quanto stabilito dalla legge dall'art 544-quater del C.P. sono vietati gli spettacoli che comportino sevizie o strazio.

3. Qualunque esposizione di animali, mostra o spettacolo è subordinata ad autorizzazione veterinaria del competente ufficio ASL.

E' in ogni caso vietata qualsiasi mostra o manifestazione che abbia come scopo la vendita degli animali.

4. E' vietato utilizzare animali per combattimenti. (LR n. 16 del 20 luglio 2006)

Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da € 3.000,00 a 15.000,00; nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata. Chiunque violi i divieti di cui al comma 3, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da € 50.000,00 a 160.000,00 ai sensi dell'art. 544-quinquies del C.P.

5. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dal Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale su conforme parere dei competenti Servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata dell'attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.

Art. 17 – Circhi

1. Sono fatte salve le linee guida emanate dal Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", sempre garantendo il benessere e il rispetto delle norme fisiologiche ed etologiche.

2. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal competente settore dell'Amministrazione Comunale secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili, nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 - secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni, che dettano regole precise volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

Titolo IV – CANI

Art. 18 – Anagrafe canina

1. I proprietari di cani, residenti nel Comune di Lecco, sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip entro 45 (quarantacinque) giorni dalla nascita o entro 15 (quindici) giorni dall'acquisto. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali della ASL o da veterinari libero professionisti accreditati che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.

2. I proprietari sono tenuti a segnalare la cessione definitiva, il trasferimento, la scomparsa o il decesso dell'animale entro 15 (quindici) giorni al Dipartimento Veterinario dell'ASL di Lecco – Servizio di Sanità Animale (Via Tubi 43 - tel 0341/482429), che procederà ad aggiornare la banca dati regionale.

Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente art. sarà punito con la sanzione da €. 25,85 a €. 103,29, prevista dall'art. 10 della Legge Regionale 30/1987 e s.m.i.

La polizia municipale e le guardie zoofile effettueranno controlli, con modalità da definire, per verificare il rispetto delle norme relative all'anagrafe canina.

Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sarà punito con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00 ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione".

Art. 19 – Attività motoria e rapporti sociali

Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, in particolare i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere.

Le dimensioni dei box e dei recinti all'aperto devono rispettare i requisiti previsti dalla Legge Regionale 16/2006 e successivo Regolamento di Attuazione.

Per i cani custoditi liberi in recinti la superficie di base non dovrà essere inferiore a 12 metri quadrati ed ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 4 metri quadrati.

E' comunque fatto assoluto divieto di detenere cani all'aperto sprovvisti di box rialzato dal suolo, ed il box adeguatamente coibentato deve avere pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno, con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia in modo da consentire il riparo dalle intemperie e di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

In ogni caso i proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di verificare che le recinzioni delle ville e dei giardini, siano a maglie o a grate strette in modo tale da non consentire al cane di passare con la testa e mordere o spaventare i passanti. I proprietari devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

I proprietari e i detentori di cani devono adottare gli accorgimenti più idonei al fine di evitare che il latrare dei propri cani disturbi la quiete pubblica e in particolar modo, nelle ore notturne, il riposo delle persone.

Chiunque violi il presente articolo detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'articolo 727 del C.P. con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00

Le situazioni di disturbo della quiete pubblica o del riposo delle persone, verranno segnalate alla competente Autorità Giudiziaria per gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 659 C.P.

Viene fatta salva, ove ricorra, l'applicazione dell'art. 672 C.P. "Omessa custodia e malgoverno degli animali".

Art. 20 – Detenzione alla catena

1. E' buona norma non tenere cani legati a catena. Nel caso non fosse evitabile è permesso detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

2. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza. E' comunque fatto assoluto divieto di detenere cani all'aperto sprovvisti di box rialzato dal suolo; il box adeguatamente coibentato deve avere pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno, con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia in modo da consentire il riparo dalle intemperie e di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno

Chiunque violi il presente articolo, detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00.

Le situazioni di disturbo della quiete pubblica o del riposo delle persone, verranno segnalate alla competente Autorità Giudiziaria per gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 659 C.P. Viene fatta salva, ove ricorra, l'applicazione dell'art. 672 C.P. "Omessa custodia e malgoverno degli animali".

Art. 21 – Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, laddove non esista esplicito divieto.

2. E' fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, con eccezione di quelli che accompagnano i non vedenti.

4. E' vietato accedere con animali alle spiagge prospicienti zone destinate alla balneazione.

I proprietari e i detentori dei cani rientranti nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" hanno l'obbligo di applicare sia la museruola che il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;

Chiunque violi il divieto di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente art. è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258,23 a Euro 1.291,14.

Art. 21 bis- Accesso degli animali negli esercizi pubblici

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, ove ammesso, dovranno munirsi di guinzaglio e di museruola, senza distinzione di taglia o razza, come previsto dall'art. 83 punto d del D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, avendo inoltre cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 22 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali.

2. Il Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale provvederà a stabilire le modalità di utilizzo delle aree di cui al comma precedente, una volta attrezzate, attraverso forme che consentono la vigilanza, il diretto controllo e l'autofinanziamento dei costi di gestione e manutenzione delle aree stesse da parte degli utenti, col preciso intento di sensibilizzare e responsabilizzare gli stessi nella fruizione del servizio pubblico.

3. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. Il Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

4. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecano danni a cose.

5. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali

Art. 23 – Obbligo di raccolta delle deiezioni canine

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti e di esibire su richiesta, apposita paletta o sacchetto per la rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, atti a mantenere l'igiene del luogo, provvedendo alla immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso della suddetta attrezzatura e di provvedere in modo autonomo allo smaltimento della stessa.

3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Chiunque violi il divieto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

TITOLO V – GATTI

Art. 24 – Colonie feline

(in riferimento alla LR n.16 del 20 luglio 2006)

1. Ai sensi della Legge Regionale 16/2006 e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 è fatto divieto di maltrattare i gatti che vivono in libertà, impedire loro l'approvvigionamento del cibo e di acqua, impedire loro il riparo dalle intemperie, catturarli, sopprimerli, ed allontanarli dal loro habitat.

2. Gli Enti e le Associazioni protezionistiche possono d'intesa con il Servizio Veterinario dell'ASL, avere in gestione le colonie feline, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

3. I gatti che vivono in libertà, appartenenti a colonie censite, sono sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'ASL e riammessi nel loro gruppo. I dati del censimento sono conservati e aggiornati periodicamente dal competente ufficio del Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale.

4. Per "gatto libero" e "colonia felina" si intendono il singolo gatto o il gruppo di gatti che vivono in libertà e che frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non urbano, edificato e non edificato, nei quali viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Approvato con deliberazione CC n. 54/2007.

5. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono denominati "Gattai" o "Gattari".

L'Amministrazione Comunale riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.

I gattai dovranno essere provvisti di tesserino di riconoscimento.

Ai gattai deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. Gli stessi dovranno provvedere a tenere in buone condizioni igieniche il luogo scelto per la refezione e l'alloggio dei gatti.

6. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecco e con le associazioni protezionistiche, solo ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali.

7. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).

Chiunque violi il comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 25 – Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il competente ufficio del Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dal Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Comunale, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Chiunque violi il comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 34,00 ad Euro 50,00 (In merito alle sanzioni, al fine di disincentivare chi maltratta i gatti, si potrebbe far riferimento genericamente a quelle disposte dal codice penale, art. 544.ter C.P. – Maltrattamento)

Titolo VI - ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 26 – VOLATILI

1. I volatili detenuti in gabbia, possibilmente in coppia, dovranno disporre di voliere di adeguate dimensioni con disponibilità di contenitori dell'acqua e del cibo che dovranno essere sempre riforniti, le gabbie non dovranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere posizionate in luoghi di adeguata luminosità. Le voliere mantenute all'aperto devono essere protette da una tettoia che ne copra almeno la metà.

2. E' fatto assoluto divieto di:

a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;

b) incrociare le ali del pollame;

c) lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

d) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti

per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

e) mantenere i volatili legati al trespolo;

f) detenere chiropteri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;

g) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.

h) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli.

i) effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali.

l) esporre volatili selvatici.

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono; tali dimensioni sono valide per tutte le specie e razze di volatili:

- fino a due esemplari adulti, due lati della gabbia devono essere più grandi di otto volte ed un lato di sei volte rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%.

Tali disposizioni non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, ovvero per il trasporto o il ricovero per esigenze sanitarie, debitamente certificate da un medico veterinario, purché per un periodo non superiore le 4 ore.

3) Manifestazioni:

Limitatamente al periodo dell'esposizione durante le manifestazioni ornitologiche sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria, nei limiti previsti dalla C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale).

4) Chiunque violi il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 34,00 a €. 50,00, sempre che il fatto non costituisca reato (In merito alle sanzioni, al fine di disincentivare chi maltratta i gatti, si potrebbe far riferimento genericamente a quelle disposte dal codice penale art. 544.ter C.P – Maltrattamento).

Art. 27 – ANIMALI ACQUATICI, RETTILI E ANIMALI ESOTICI

1. Gli animali acquatici devono essere detenuti in acquari di adeguate capacità, preferibilmente non sferici, e devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. I rettili devono essere tenuti in idonei terrari, di idonea capacità e tali da impedire la fuga.

2. Per gli animali di cui al presente articolo sono previste le norme contenute nella Legge 150/1992 e s.m.i., nel D.M. del 19 aprile 1996 e s.m.i. dove vengono definite le linee guida in materia di detenzione allevamento e commercio di animali esotici e delle specie di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Chiunque violi il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato.

Art.28 – EQUINI

1. Chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo all'Anagrafe Equina tramite denuncia da fare entro 10 giorni al Servizio Veterinario dell'ASL. Il servizio veterinario provvede, anche avvalendosi di veterinari liberi professionisti, a contrassegnare l'equino mediante inoculazione di un microchip di identificazione ed a rilasciare un documento dal quale risultino gli estremi identificativi dello stesso, del proprietario e del detentore quando diverso dal proprietario, e dal quale risulti il luogo di custodia dell'equino. Il proprietario deve notificare al Servizio Veterinario ASL eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equino in altra sede e la nascita di puledri, entro dieci giorni. Ogni caso di morte deve essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario che procede ai dovuti accertamenti.

(Questo comma fa riferimento al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del maggio 2006 in base al quale l'anagrafe equina sarebbe entrata in vigore a partire dal gennaio 2007).

2. I cavalli ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. Si stabilisce una misura minima per box di 3 x 3 metri, ovvero 9 mq. di superficie. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua fresca, e di lettiera con materiale idoneo (paglia, trucioli, torba o altri materiali simili) sufficientemente spessa e da pulire quotidianamente. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.

3. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e sufficientemente ampia da contenere tutti gli animali nel rispetto delle dimensioni stabilite dal comma precedente; essi devono disporre sempre di acqua cambiata regolarmente.

4. Nelle strutture all'aperto, gli erogatori di acqua devono essere adeguatamente isolati termicamente per evitare il congelamento dell'impianto durante la stagione invernale. E' fatto obbligo di rimuovere eventuali formazioni di ghiaccio.

5) I terreni del paddock devono essere adeguatamente drenati in modo da non formare pozzanghere o fango e consentire un'adeguata sgambatura agli equini.

6. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi.

Non devono essere montati o sottoposti a fatica equini anziani, malati o fiaccati.

7. E' proibito tenere gli equini in poste, costantemente legati sia in box che all'aperto, con le pastoie agli arti e tenerli esposti troppo al sole o alle intemperie tanto da metterne in pericolo lo stato di benessere.

8. I proprietari e/o detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di mascaia per il pareggio dell'unghia ed il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.

9. E' vietato mozzare la coda ai cavalli, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura "a fuoco", nonché all'intervento di nevrectomia e degli interventi che recano menomazioni agli stessi animali.

10. Sono proibiti metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. E' abolito l'uso di frustino o nerbo, pungoli o puntali, speroni ed imbocature che producano o possano produrre lesioni.

11. E' vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano mirati a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

12. La soppressione degli equini, non destinati ad alimentazione umana, è consentita soltanto in caso di malattia grave ed incurabile, che procuri agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo, il quale è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Veterinario ASL competente le motivazioni che l'hanno resa necessaria, entro 48 ore dalla esecuzione.

13. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Titolo VII – GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 29 - Istituzione Ufficio Diritti degli Animali

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di istituire un "Ufficio Diritti degli Animali" all'interno del Settore Ambiente ed Ecologia presso l'Assessorato all'Ambiente, il quale opererà in coordinamento con le strutture già esistenti come il Servizio Veterinario dell'ASL, avendo come riferimento trasversale gli Assessori alla Sanità, all'Agricoltura ed all'Ambiente per esprimere pareri su tutti gli atti concernenti gli animali.

2. L'Ufficio Diritti degli Animali può essere supportato da volontari di associazioni.

3. Altre funzioni dell'Ufficio Diritti degli Animali sono:

- realizzare e diffondere programmi informativi ed educativi sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e dei diritti degli animali;
- realizzare un Rapporto Annuale sullo "Stato degli Animali nel Comune" con dati statistici e tecnico-scientifici;
- sostenere il volontariato con continuo dialogo e costante collaborazione con l'associazionismo animalista;
- disincentivare tutte le forme di costrizione degli animali come zoo, acquari e circhi, e non prevedere deroghe alle norme minime di allevamento degli animali;
- mantenere rapporti con la cittadinanza e svolgere funzione di mediazione con le Forze dell'Ordine negli interventi di verifica delle segnalazioni ricevute dai cittadini in merito alle condizioni di detenzione degli animali.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Sanzioni

1. Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del Testo Unico 267/2000 saranno applicate ai sensi del Capo 1 delle Legge n. 689 del 24 aprile 1981 salvo le disposizioni previste al Titolo 4.
2. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il doppio della sanzione.
3. Laddove previsto, si procederà al sequestro dell'animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte.
La restituzione dell'animale al proprietario sarà subordinata alla eliminazione della causa oggetto del sequestro.
4. I proventi delle sanzioni amministrative confluiranno in apposito Capitolo del Bilancio e serviranno esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali d'affezione. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n. 189 del 20 luglio 2004 affluiscono all'entrata del Bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero della Salute per la successiva destinazione alle associazioni o agli enti protezionistici e zoofili riconosciuti.

Art. 31 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alla Forza Pubblica, al Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL e tutti gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative.

Art. 32 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.